



COMUNE DI INCUDINE

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 06/03/2019

ADUNANZA ORDINARIA DI I° CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

SERINI BRUNO	Sindaco
CARLI DIEGO	Vice Sindaco
CAMADINI MANUEL	Assessore
GUIZZARDI ELISABETTA	Consigliere
BONOMELLI LIVIO	Consigliere
ZANI ALBINO GIOVANNI	Consigliere
MANENTI PIETRO	Consigliere
SERINI GIACOMO	Consigliere
BOLCHI LUISA CARLA	Consigliere
GASPARINI GIULIA	Consigliere

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
9	1

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Serini Bruno, Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 04 dell'ordine del giorno.

DELIBERA N. 04 DEL 06/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2019.

Entra il Consigliere Gasparini Giulia: presenti n. 9.

Il Sindaco passa la parola al Segretario comunale che illustra il Piano finanziario trasmesso dalla Società Valle Camonica Servizi Srl che gestisce il servizio di igiene ambientale.

Quindi il Sindaco informa sui futuri mutamenti organizzativi che comporteranno l'introduzione del sistema di raccolta e fatturazione puntuale dei rifiuti e comunica che si terrà un'assemblea pubblica nel mese di aprile (a ridosso delle festività pasquali) per illustrare alla cittadinanza le nuove modalità di raccolta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) che, con il comma 639, ha istituito a partire dal 1° Gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale "I.U.C.", basata su più presupposti impositivi di cui uno collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali, che a sua volta si articola in più componenti di cui una appositamente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e pertanto denominata "Tassa sui rifiuti" ("TARI");

Evidenziato che al 31/12/2013 è cessata l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011;

Preso atto dell'attuale normativa inerente la IUC in generale (art. 1, commi da 639 a 731, della L. 147/2013) e di quella inerente la TARI in particolare (art. 1, commi da 639 a 705, della L. 147/2013);

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 06 in data 20/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composto da n. 4 *Titoli*, dei quali il *Titolo 3* consiste nel Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio del Comune di Incudine ai fini di integrarne la normativa statale a norma di legge - in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione - ed in sostituzione, a partire dal 1° Gennaio 2014, dell'abrogato Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) (art.1, comma 704, L. 147/2013);

Preso atto in particolare che con la suddetta delibera n. 06/2014 ed il relativo Regolamento allegato questo Consiglio ha inteso istituire e disciplinare l'entrata nota come TARI avente natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667-668 dell'art. 1 della L. 147/2013, conformandosi tra l'altro alle disposizioni contenute nel DPR n. 158 del 27.04.1999;

Richiamati:

- il comma 683, art. 1, della L. 147/2013 secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;
- il comma 654, art. 1, della L. 147/2013 in forza del quale la determinazione della tariffa deve essere tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti, come rappresentati nel Piano Finanziario;
- il suddetto Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato in data 20/06/2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07, esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

- l'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448, che, modificando ed integrando il comma 16 dell'art. 53 della L. 23.12.2000 n. 388 – già interpretativo dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 - stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (oltre che per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL), che in generale fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 con cui è stato differito al 31/03/2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021;

Visto inoltre l'art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006 n. 196 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»* e che pertanto stabilisce l'efficacia a partire dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento delle tariffe tributarie approvate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto il "Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani" per l'esercizio 2019 redatto dal gestore del servizio Società Valle Camonica Servizi S.p.A. ed integrato dai costi sostenuti dal Comune per le attività connesse alla gestione medesima;

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158 – dei cui criteri il Comune tiene conto nella commisurazione della tariffa (art. 1, comma 651, L. 147/13; Regolamento comunale IUC vigente, *Titolo 3* - Regolamento TARI) - con i relativi Allegati, ed in particolare la parte inerente la classificazione delle utenze ed i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti per tipo di utenza (coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche) rispetto a cui vengono parametrize le tariffe TARI;

Considerato che fra i suddetti coefficienti "K", quello relativo alla parte variabile della tariffa delle utenze domestiche (Kb) ed entrambi quelli relativi alle utenze non domestiche (Kc e Kd) sono proposti dalla normativa in range fra un valore minimo ed uno massimo, rispetto a cui il Comune deve stabilirne la misura a base della tariffa per ogni categoria di utenza tenendo conto da un canto dell'entità e della composizione dei costi da coprire (come illustrati nell'allegato "Piano Finanziario") e dall'altro della realtà economica e sociale in cui sono calate sia le famiglie sia le attività produttive del proprio territorio, oltre che della composizione delle stesse;

Ritenuto di determinare le tariffe TARI 2019, per i motivi di cui al punto precedente, in linea generale, le misure minime previste per i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti Kb, Kc, Kd sia per le categorie di utenza domestica che non domestica;

Ritenuto altresì opportuno applicare le varie riduzioni di cui agli articoli 63, 64, 65 e 66 del citato Regolamento comunale TARI;

Preso atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il combinato disposto dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e degli artt. 6 e 8, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/12/2012;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di **approvare** l'allegato "Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani" – Anno 2019 – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale Allegato "A".
2. Di **approvare** le tariffe della Tassa sui rifiuti "TARI" per l'anno 2019 come segue:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/famiglia/anno)
Componente 1	0,7865	16,04
Componente 2	0,8623	32,08
Componente 3	0,9163	41,1
Componente 4	0,9603	52,13
Componente 5	1,0031	65,15
Componente 6	1,0362	75,17
Utenze domestiche secondo case	0,9163	41,1

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,8041	0,5148
Campeggi, distributori carburanti	1,3233	1,0912
Stabilimenti balneari	0,8932	0,616
Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi	0,7744	0,495
Alberghi con ristorante	1,9151	1,7413
Alberghi senza ristorante	1,5158	1,298
Case di cura e riposo	1,738	1,5488
Uffici, agenzie, studi professionali	1,8118	1,6269
Banche ed istituti di credito	1,1451	0,891
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,6192	1,408
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,915	1,7435
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,397	1,1693
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,6929	1,496
Attività industriali con capannoni di produzione	0,9669	0,693

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,1450	0,891
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	7,502	7,8584
Bar, caffè, pasticceria	5,7243	5,9069
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,9381	2,8589
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,6124	2,4938
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,3103	9,8493
Discoteche, night club	1,8711	1,6962
Palestre	0,295	1,315

3. Di **Precisare** che le tariffe sopra illustrate hanno efficacia a partire dal 1° Gennaio 2019, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448.
4. Di **pubblicare** la presente deliberazione tariffaria sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
5. Di **trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
6. Di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/00 s.m.i e degli artt. 6 e 8, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/12/2012.

Incudine, 06/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (Dott. Renato Armanaschi)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Serini Bruno

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

F.to

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

n. Reg. Pubbl.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi sul sito informatico di questo Comune (ai sensi art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Incidine, 21/10/13

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Incidine,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Addì, 21/10/13



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.